

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 09/01/2026

FATTO

Con ricorso del 23 giugno 2025, previo reclamo del 29 aprile 2025, riscontrato dall'intermediario il 19 giugno 2025, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative nei sistemi di informazioni creditizie disposte a suo carico dall'intermediario resistente per mancanza di preavviso e per mancanza del presupposto sostanziale. La parte ricorrente chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni a suo carico. In particolare, con specifico riferimento al presupposto sostanziale delle segnalazioni, la parte ricorrente riferisce di aver più volte sollecitato invano l'intermediario a trasmettere la copia del contratto e dell'estratto conto.

Nelle controdeduzioni del 24 luglio 2025 l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso, facendo valere che le segnalazioni sono state disposte a seguito di pagamenti non regolari della parte ricorrente e dopo aver ad essa correttamente recapitato la comunicazione del preavviso di segnalazione. L'intermediario allega gli estratti conto del rapporto in questione relativi agli ultimi dieci anni.

Nelle repliche del 28 luglio 2025 la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, osservando ancora che l'intermediario non ha reperito il contratto relativo al rapporto e che non ha provato la ricezione del preavviso. La parte ricorrente fa valere inoltre che la comunicazione di preavviso prodotta dall'intermediario risulta consegnata il 20 dicembre 2024, mentre la prima segnalazione negativa è relativa allo stesso mese di dicembre del 2024.

DIRITTO

La parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative a suo carico presenti nei sistemi di informazioni creditizie da parte dell'intermediario resistente. Tali segnalazioni, a dire della parte ricorrente, sarebbero infatti illegittime sia per carenza del presupposto formale del preavviso di segnalazione sia per carenza del presupposto sostanziale.

È bene rilevare anzitutto che l'intermediario resistente ha prodotto copia degli estratti conto relativi al rapporto di finanziamento in questione degli ultimi dieci anni, ma ha affermato di non aver reperito il contratto e di avere presentato denuncia di smarrimento. Dalla denuncia in atti risulta che il contratto in questione è stato sottoscritto il 18 febbraio 1997, e dunque in un periodo che ricade ben al di là del limite temporale di cognizione dell'Arbitro. Infatti, in base alle disposizioni della Banca d'Italia, tale limite temporale è fissato nel sesto anno precedente la presentazione del ricorso.

La verifica della legittimità sostanziale delle segnalazioni negative che vengono in considerazione nel caso in esame non sembra peraltro implicare l'accertamento di un vizio genetico del rapporto.

Dalle visure presenti in atti, la più recente delle quali contiene dati aggiornati a maggio 2025, risultano infatti le segnalazioni del blocco di una carta di credito a saldo, disposto nei mesi dicembre 2024 e gennaio 2025. Tali segnalazioni sono state effettuate a seguito del mancato pagamento di un addebito automatico di Euro 7.300,40 chiaramente attestato dagli estratti conto prodotti in atti. Sembra dunque che si tratti di importi dovuti per spese effettuate con lo strumento di pagamento.

Con ciò risulta confermata non solo la competenza dell'Arbitro a decidere il ricorso in esame, ma anche la legittimità delle segnalazioni contestate sotto il profilo sostanziale. Quest'ultima richiede infatti il semplice rilievo di un inadempimento del segnalato nell'esecuzione del rapporto contrattuale cui si riferisce la segnalazione.

Quanto invece alla legittimità delle segnalazioni in questione sotto il profilo formale, bisogna anzitutto chiarire che anche per la tipologia in esame vale l'obbligo di preavviso di cui all'art. 125, comma 3, TUB e all'art. 5, co. 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 163 del 12 settembre 2019. Questo Collegio territoriale ha già avuto modo di chiarirlo anche di recente (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10424 del 2025).

Anche per le segnalazioni di blocco cautelativo di una carta di credito, dunque, l'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente almeno quindici giorni prima. E ciò – si ritiene – al fine di consentire al cliente di sanare la propria posizione e di evitare che si proceda alla segnalazione.

Secondo un orientamento consolidato dei Collegi territoriali, il preavviso di segnalazione è requisito di legittimità del trattamento dei dati che si realizza attraverso la segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie relativa a una qualsiasi persona fisica. L'onere della prova del preavviso grava sull'intermediario, il quale, in considerazione del carattere recettizio dello stesso preavviso, è tenuto a documentarne la ricezione da parte del destinatario. Si ritiene che, tal fine, non essendo previsti requisiti di forma, l'intermediario possa anche avvalersi di presunzioni semplici.

Nel caso in esame l'intermediario ha prodotto copia di una lettera raccomandata contenente il preavviso di segnalazione che, sempre sulla base della documentazione in atti, risulta essere stata spedita il 10 dicembre 2024 e recapitata il 20 dicembre 2024. Il Collegio ritiene pertanto che l'intermediario abbia assolto al proprio onere probatorio, sicché deve riconoscersi la legittimità delle segnalazioni contestate anche sotto il profilo formale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE